



**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**  
**Comunicato Ufficiale n.11 del 2 febbraio 2015**

Riunione del 29 gennaio 2015

Presidente Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti Avv. Massimo Vergara Caffarelli  
Avv. Fabio Gullotta

**CSA/8/2015 – Appello di Trentino Volley S.r.l. SSD avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Nazionale con C.U. n. 1 dell’8 gennaio 2015 (incontro di Coppa Italia Serie A/M disputato in data 6.1.2015 tra Energy Ti Diatec Trento e Copra Piacenza - multa di € 1.000,00 e diffida a carico di Energy Ti Diatec Trento).**

La Corte Sportiva di Appello

- letti gli atti ed esaminati i documenti

**OSSERVA**

La sanzione irrogata trova causa e ragione nell’episodio seguente, così descritto nel rapporto del primo arbitro sulla gara: “*Al termine dell’incontro un isolato tifoso dell’Energy Diatec Trentino si portava a ridosso della panchina della Copra Piacenza e colpiva con un colpo alla nuca il dirigente della Copra Sig. Cottarelli Gabriele facendo scoppiare una rissa prontamente sedata dall’intervento dei dirigenti dell’Itas Trentino e della Forza Pubblica*”.

La parte appellante, con il proprio reclamo, lamenta invece che nulla di quanto detto sarebbe in realtà avvenuto, come si evince da:

- n. uno supporto informatico contenente le riprese televisive (RAI) di tutte le fasi precedenti e successive al saluto finale, sino all’uscita degli atleti dal campo
- n. una dichiarazione scritta datata 9.1.2015 a firma della presunta parte lesa (Sig. Gabriele Cottarelli - D.S. Copra Piacenza) ove si legge, tra l’altro, che al termine dell’incontro: “*... nessuno sulla nostra panchina è stato colpito né da oggetti né da persone. Altrettanto sono certo che nessun rappresentante delle forze dell’ordine è intervenuto nei pressi della panchina*”



- n. uno attestato scritto rilasciato il 15.1.2015 dalla Questura di Trento – Ufficio di Gabinetto a firma del Capo di Gabinetto Sig. Morelli, ove si afferma che in occasione dell'incontro “... non risulta vi sia stato alcun intervento specifico da parte del personale impiegato nei servizi di ordine e sicurezza pubblica”.

Da ultimo, il primo arbitro - contattato per le vie brevi e sentito a chiarimenti - ha fatto pervenire via mail una nota suppletiva con cui, a parziale integrazione e modifica della prima versione - fermo il resto - ha escluso esservi stato qualsivoglia intervento attivo da parte delle Forze dell'Ordine *“come erroneamente trascritto nel rapporto di gara”*.

Ritiene questa Commissione che nelle condizioni date (cfr. C.A.S. C.U. n. 7 dell'11.12.2014) senza per questo svilire il rango di fonte primaria di prova sempre da riconoscersi al rapporto arbitrale, sia consentito dare ingresso ai mezzi di prova tutti qui sopra elencati, da valutarsi singolarmente e nel loro complesso ai fini del decidere.

Ciò detto, una volta escluso - per ammissione stessa del primo arbitro - che vi sia stato intervento alcuno da parte del servizio d'ordine, restano da scrutinare le circostanze ulteriori oggetto dell'addebito.

In effetti le riprese televisive, per quanto d'interesse, mostrano con chiarezza una breve, animata discussione tra tecnici e dirigenti delle due squadre, tenutasi dinanzi la panchina del Piacenza al momento del saluto finale; discussione che però altrettanto chiaramente, sebbene concitata, finisce per concludersi in modo civile, amichevole e pacato, senza quindi trascendere (e men che meno degenerare in *“rissa”*) come riferito nel rapporto arbitrale.

Vero è che le stesse immagini non consentono di affermare od escludere che nelle predette concitate fasi il Sig. Gabriele Cottarelli o chi per esso sia stato *“colpito”* da chicchessia, alla nuca o in altra parte del corpo.

Sta di fatto che tale evenienza, come detto, è puntualmente confutata dal diretto interessato, il quale, peraltro consapevole di rispondere sul piano disciplinare in caso di mendacio, non avrebbe avuto ragione di smentire un fatto così grave, di cui fosse rimasto vittima egli stesso od altro tesserato del Piacenza.



Del resto, se la “concitazione” del momento può aver fatto persino balenare l’intervento pacificatore - mai occorso - delle Forze di Polizia, nulla vieta che l’arbitro, nello stesso contesto, possa aver ravvisato un “*colpo alla nuca*” in un gesto diverso, magari brusco e/o scomposto, ma privo di conseguenze e/o di intenzioni lesive, tanto da non essere visto né avvertito da chi lo avrebbe ricevuto, comunque non sufficiente a scatenare una “*rissa*”, mai sedata da alcuno in quanto, obbiettivamente, mai avvenuta.

Alle considerazioni che precedono conseguono l’accoglimento del reclamo e l’annullamento della decisione impugnata.

P.Q.M.

- Accoglie il reclamo ed annulla la decisione impugnata.
- Manda alla Segreteria di trasmettere gli atti del procedimento al Settore Arbitrale FIPAV per le valutazioni di competenza.

F.to il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 02.02. 2015